



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO l'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 70 del decreto-legge n. 34, riguardante “*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*” che:

- al comma 1 dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

comunque per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- al comma 3 prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- al comma 4 prevede che i trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa, al monitoraggio del quale provvede l'INPS, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori;

VISTO l'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 71 del decreto-legge n. 34, riguardante *"Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale"*, che al comma 5 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita, tra l'altro, la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al citato articolo 22, comma 3, tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti;

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro"*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome la prima quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché una prima quota per i trattamenti riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle regioni e province autonome interessate in favore di datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una seconda quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 maggio 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata al solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una terza quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA la nota n. 20958 del 28 maggio 2020 con la quale l'INPS ha comunicato il possibile raggiungimento in via prospettica del limite di spesa per le regioni Campania, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, pur dovendosi considerare che l'importo della prestazione potrà avere un impatto finanziario inferiore in presenza di aziende che richiedono effettivamente meno ore di quelle autorizzate o di retribuzioni reali inferiori al valore medio. L'Istituto, infatti, atteso il breve lasso di tempo di osservazione, non è in grado di effettuare una valutazione attendibile del tiraggio atteso;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 giugno 2020, che, tra l'altro, all'articolo 3, nel provvedere alla ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al citato articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti, incrementa di ulteriori euro 294.863.888,00 per l'anno 2020 il limite di spesa già attribuito e ripartito alle regioni e alle province autonome ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020;

VISTA la nota n. 10828 del 17 giugno 2020 del Direttore generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione di richiesta alle regioni in ordine all'aggiornamento del monitoraggio finalizzato all'impegno di spesa effettivo autorizzato e programmato, sulla base delle domande di trattamenti ex articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA la nota n. 58388 del 25 giugno 2020, di aggiornamento del monitoraggio di cui alla citata nota n. 20958 del 28 maggio 2020, con la quale l'INPS ha comunicato il possibile raggiungimento in via prospettica del limite di spesa anche per le regioni Abruzzo, Lombardia, Molise, Piemonte e Veneto, oltre ad allegare la situazione analitica relativamente alle domande pervenute con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, da cui si evince il raggiungimento del limite di spesa per quest'ultima, nonché il fabbisogno complessivo sulla base delle istanze non ancora autorizzate;

VISTE le note delle regioni interessate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di riscontro alla citata nota n. 10828 del 17 giugno 2020, pervenute a mezzo *e-mail*, nelle quali sono indicati, sulla base del totale delle istanze di trattamenti pervenute da parte dei datori di lavoro e non ancora autorizzate, gli importi stimati per l'adozione dei relativi provvedimenti concessori;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che le regioni Molise e Valle d'Aosta, allo stato e sulla base delle domande pervenute, presentano un fabbisogno che non necessita ancora dell'assegnazione di ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate in esito ai due citati decreti di riparto;

CONSIDERATO che la regione Liguria, pur non avendo ancora raggiunto il limite di spesa, presenta un fabbisogno complessivo, sulla base del totale delle istanze di trattamenti pervenute da parte dei datori di lavoro e non ancora autorizzate, superiore alle risorse già assegnate;

RITENUTO atteso l'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa per le concessioni dei trattamenti da parte delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto, di ripartire con il presente decreto alle medesime regioni una terza quota di risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 individuata sulla base delle istanze pervenute, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 giugno 2020;

CONSIDERATO che per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono altresì disponibili le risorse di cui all'articolo 22, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, al di fuori dei casi di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo 22, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, per i quali possono essere riconosciuti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 del medesimo articolo 22 e autorizzabile con lo stesso provvedimento di concessione. Per il riconoscimento di tali trattamenti da parte delle regioni, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3 del citato articolo 22,





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna a cui si provvede a valere sulle risorse assegnate alle stesse regioni e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo

DECRETA

Articolo 1

1. È ripartito e assegnato alle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto, l'importo di 188.760.111,00 euro (centottantottomilionisettecentosessantamilacentoundici/00), quale terza quota delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 2020, come da allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Articolo 2

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle regioni di cui al comma 1 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 1, nonché ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020 e comunque per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

delle finanze, nonché alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto pari a 188.760.111,00 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul capitolo 2619 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Articolo 3

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome ai sensi dei decreti 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020 richiamati al primo periodo e del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it


Roma, 103 LUG 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1

Regione	Risorse complessive già assegnate con DM 24 aprile 2020 (A)	Risorse assegnate con il presente decreto (B)	Totale delle risorse assegnate per le regioni e province autonome in esame (C)=(A)+(B)
Abruzzo	57.750.000,00	907.000,00	58.657.000,00
Campania	216.150.000,00	45.293.000,00	261.443.000,00
Lazio	307.175.000,00	39.147.000,00	346.322.000,00
Liguria	68.200.000,00	9.245.000,00	77.445.000,00
Lombardia	539.030.556,00	35.825.000,00	574.855.556,00
Marche	70.400.000,00	8.186.000,00	78.586.000,00
Piemonte	175.450.000,00	4.557.000,00	180.007.000,00
Prov. aut. Bolzano	29.700.000,00	16.519.000,00	46.219.000,00
Toscana	180.125.000,00	19.626.000,00	199.751.000,00
Umbria	42.625.000,00	2.300.000,00	44.925.000,00
Veneto	269.163.889,00	7.155.111,00	276.319.000,00
Totale complessivo	1.955.769.445,00	188.760.111,00	2.144.529.556,00

